



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 103 del 14 Gennaio 2025

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE (SEZIONE DISCIPLINARE)

Si allega:

-dispositivo del Tribunale Federale Nazionale 0107/TFNSD-2024-2025 registro procedimenti numero 0120/TFNSD/2024-2025 a carico della società ASD Gioiese 1918.

2. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 13 Gennaio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv Gregorio Viscomi.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 9 a carico di :

- **società POL. LUZZESE CALCIO 1965 (Deferimento Procura Federale Prot.15191/889 pfi 23-24 PM/ag del 18.12.2024).**

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

letti gli atti dell'attività di indagine svolta nel procedimento disciplinare n. 889 pfi23-24, avente ad oggetto: "Accertamenti in merito alla pubblicazione sulla pagina Facebook della Polisportiva Luzzese Calcio 1965 di una fotografia raffigurante i calciatori tesserati per tale società con un cerotto sulla bocca";

Esaminati i documenti acquisiti e gli atti formati nel corso dell'attività inquirente svolta, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Vista la Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata;

Rilevato che nel corso dell'attività inquirente svolta sono stati posti in essere atti di indagine ed acquisiti documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

1. Segnalazione del 29.2.2024 del Comitato Regionale Arbitri della Calabria;
2. Referto arbitrale relativo alla gara Luzzese Calcio 1965 - Real Cosenza del 10.2.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria;
3. Relazione dell'Osservatore Arbitrale relativa alla gara Luzzese Calcio 1965 - Real Cosenza del 10.2.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria ;
4. Foglio censimento della società Luzzese Calcio 1965 per la stagione sportiva 2023 - 2024;
5. Comunicazione del Comitato Regionale Calabria in merito alla posizione di tesseramento del sig. Gianluca Cortese;
6. Verbale di audizione del 12.4.2024 dell'arbitro della gara Luzzese Calcio 1965 - Real Cosenza del 10.2.2024;

7. Verbale di audizione del sig. Gianluca Cortese del 18.4.2024;
8. Verbale di audizione del sig. Domenico Buongiorno, tesserato per la società Luzzese Calcio 1965, del 18.4.2024;
9. Verbale di audizione del sig. Francesco Scardamaglia, tecnico tesserato per la società Luzzese Calcio 1965, del 18.4.2024;
10. Verbale di audizione del sig. Antonello Maio, presidente della società Luzzese Calcio 1965, del 18.4.2024
11. Verbale di audizione del sig. Gianluca Cortese del 10.5.2024.

Ritenuto che dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue:

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione del Comitato Regionale Arbitri della Calabria avente ad oggetto la gara Luzzese Calcio 1965 – Real Cosenza del 10.2.2024, valevole per il campionato di Prima Categoria, a seguito della quale è stata pubblicata sulla pagina del social network Facebook della Polisportiva Luzzese Calcio 1965 una fotografia raffigurante i calciatori della stessa con un cerotto sulla bocca. Nel corso dell'attività inquirente svolta è stato ascoltato l'arbitro della gara appena citata, il sig. Gianluca Cortese, il dirigente addetto all'arbitro tesserato per la Luzzese Calcio 1965, il sig. Domenico Buongiorno, dirigente accompagnatore ufficiale e capitano della squadra della Luzzese Calcio 1965, nonché i sigg.ri Francesco Scardamaglia ed Antonello Maio, rispettivamente allenatore e presidente della stessa società.

Tutti i soggetti auditi hanno dichiarato che i calciatori e l'allenatore tesserati per la Luzzese Calcio 1965, per protestare nei riguardi della designazione di un arbitro della Sezione di Rossano, si sono presentati al momento del riconoscimento da parte del direttore di gara, nonché all'ingresso delle squadre sul terreno di gioco per la foto di rito, con la bocca coperta da nastro adesivo.

I tesserati che hanno posto in essere tale condotta, poi, sono individuabili nei sigg.ri Francesco Scardamaglia, Luca Scarpelli, Francesco Filidoro, Bright Idanosa, Francesco Tenuta, Henry Ndubueze Okoroji, Samuel Caputo, Francesco Perri, Manolo Mosciaro, Francesco Caputo e Domenico Buongiorno.

Dagli atti del procedimento, inoltre, emerge che il sig. Gianluca Cortese, in occasione della gara Luzzese Calcio 1965 - Real Cosenza del 10.2.2024, ha svolto il ruolo ed i compiti di dirigente addetto all'arbitro per la Luzzese, sebbene non fosse tesserato per tale società.

Rilevato che i sigg.ri Francesco Scardamaglia, Luca Scarpelli, Francesco Filidoro, Bright Idanosa, Francesco Tenuta, Henry Ndubueze Okoroji, Samuel Caputo, Francesco Perri, Manolo Mosciaro, Francesco Caputo, Domenico Buongiorno, Antonello Maio e Gianluca Cortese, nonché la società Luzzese Calcio 1965 hanno concordato con la Procura Federale la definizione delle rispettive posizioni ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva;

Rilevato che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 64/AA del 7 agosto 2024 sono stati pubblicati gli accordi definiti ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva con i sigg.ri Francesco Scardamaglia, Luca Scarpelli, Francesco Filidoro, Bright Idanosa, Francesco Tenuta, Henry Ndubueze Okoroji, Samuel Caputo, Francesco Perri, Manolo Mosciaro, Francesco Caputo, Domenico Buongiorno, Antonello Maio e Gianluca Cortese, nonché dalla società Luzzese Calcio 1965.

Rilevato che con il Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 221/AA del 19.11.2024 è stato dato atto della mancata ottemperanza all'accordo intervenuto con la Luzzese Calcio 1965 con conseguente risoluzione dello stesso, per non aver provveduto la tale società al pagamento dell'ammenda prevista; l'accordo definito con la società, in particolare, prevedeva un'ammenda pari ad Euro 150,00 con sanzione base pari ad Euro 300,00.

Rilevato, inoltre, che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva endofederale il mancato adempimento dell'accordo concluso ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva determina l'aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell'accordo raggiunto, prima della decurtazione normativamente prevista (cfr. sul punto T.F.N. dec. n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022).

Rilevato da ultimo che altresì, che in relazione alle condotte descritte nei precedenti capi di incolpazione poste in essere dai sigg.ri Francesco Scardamaglia, Luca Scarpelli, Francesco Filidoro, Bright Idanosa, Francesco Tenuta, Henry Ndubueze Okoroji, Samuel Caputo, Francesco Perri, Manolo Mosciaro, Francesco Caputo e Domenico Buongiorno, la società Luzzese Calcio 1965 è stata già sanzionata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Lorenzo Giua,

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

DEFERIVA

dinnanzi a questo Tribunale Federale Territoriale la società **Luzzese Calcio 1965**, per rispondere:

- a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sigg.ri Antonello Maio e Gianluca Cortese, così come riportati nel seguente capo di incolpazione formulato con la Comunicazione di Conclusione delle Indagini:

““sig. Antonello Maio, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Luzzese Calcio 1965:

violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito al sig. Gianluca Cortese di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigente addetto all'arbitro in occasione della gara gara Luzzese Calcio 1965 -Real Cosenza del 10.2.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso non fosse tesserato per la Luzzese Calcio 1965”;

sig. Gianluca Cortese all'epoca dei fatti persona che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Luzzese Calcio 1965:

violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso svolto il ruolo ed i compiti di dirigente Addetto all'arbitro in occasione della gara Luzzese Calcio 1965 - Real Cosenza del 10.2.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, sebbene non fosse tesserato per tale società"";

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 13.1.2025 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il sostituto Procuratore Federale avv. Gregorio Viscomi.

Nessuno è comparso per la Luzzese Calcio 1965, avente poteri di rappresentanza, come da statuto societario.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

per la Luzzese Calcio 1965 € 400,00 di ammenda.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento, sopra trascritta.

Invero, dagli atti del procedimento, e segnatamente dalle distinte della gara e dalle dichiarazioni dell'arbitro sentito in data 12.4.2024 dalla Procura Federale, è emerso che il Sig. Gianluca Cortese ha svolto il ruolo e i compiti di dirigente addetto all'arbitro in occasione della gara Luzzese Calcio 1965 -Real Cosenza del 10.2.2024 valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso non fosse tesserato per la Luzzese Calcio 1965 per come risulta dalle schede di censimento della Società Luzzese, dalle attestazioni del Comitato Regionale Calabria.

Lo stesso Sig. Gianluca Cortese, nel corso della sua audizione alla Procura Federale in data 18.4.2024 ha dichiarato di essere stato tesserato in passato per la Società Luzzese, ma non di esserlo stato più dopo l'anno 2018, pur continuando a collaborare con la Società dal punto di vista organizzativo. Ha, inoltre ammesso, di essere stato inserito nella distinta di gara Luzzese Calcio 1965 -Real Cosenza del 10.2.2024 con il ruolo di Dirigente addetto all'arbitro perché quel giorno non erano presenti altri Dirigenti.

Tale situazione comporta la violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. e la conseguente responsabilità diretta e oggettiva della Società Luzzese Calcio 1965, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva.

In merito alle sanzioni da irrogarsi, si ritiene che le richieste del Sostituto Procuratore Federale siano congrue ed adeguate all'entità delle violazioni commesse.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

irroga alla società LUZZESE CALCIO 1965 la sanzione di € 400,00 di ammenda;

dichiara la chiusura del procedimento.

3. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 13 Gennaio 2025, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Paolo MORICA COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 29 della U.S.D. GEPPINO NETTI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n. 94 del 27/12/2024 (punizione sportiva della perdita della gara del 14/12/2024 tra la U.S.D. Geppino Netti e l'A.S.D. Atletico San Lucido, per il campionato di Prima Categoria con il punteggio di 0 - 3; squalifica del calciatore Sig. GUIDI Francesco fino al 31/12/2026; sanzione amministrativa a carico della Società per condotta violenta di un proprio tesserato).

letti gli atti ufficiali, il reclamo e la memoria difensiva;

sentito in video conferenza l'arbitro a chiarimenti alla presenza del Rappresentante dell'AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

RILEVA

Con reclamo del 2/1/2025, previo preannuncio del 28/12/2024, entrambi regolarmente trasmessi alla controparte, la U.S.D. Geppino Netti ha impugnato la delibera del GS di cui al C.U. n.94 del 27/12/2024, relativa alla gara del 14/12/2024 tra la U.S.D. Geppino Netti e l'A.S.D. Atletico San Lucido, per il campionato di Prima Categoria.

Il Giudice Sportivo ha inflitto le sanzioni impugunate in ossequio al principio di prova privilegiata attribuita al referto arbitrale per quanto attiene ai fatti ivi rappresentati, ex art. 61 comma 1 CGS, riconoscendo *"che il predetto referto è sufficiente per formare il convincimento dell'organo giudicante in quanto contiene elementi chiari e coerenti su quanto accaduto e lo stesso non risulta contraddittorio"*.

Dal referto arbitrale risulta che al 33° minuto del secondo tempo, in occasione di un calcio di rigore assegnato alla squadra Atletico San Lucido, il sig. Guidi Francesco, calciatore della società Geppino Netti, *"arrivava con foga e mi tirava un violento pugno al fianco destro"*, procurando *"un forte dolore e affanno"* azione qualificata dal Giudice Sportivo come *"condotta violenta"*, secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, quale comportamento caratterizzato *"da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui"*.

L'arbitro sospendeva definitivamente l'incontro attestando di non essere nelle condizioni psico-fisiche per proseguire a causa dell'aggressione subita.

Accusando un fitto dolore, si recava presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Castrovillari dove gli veniva diagnosticato un trauma da riferita aggressione per un pugno all'emicostato destro, con prognosi di tre giorni, come da certificato allegato.

La società U.S.D. Geppino Netti eccepisce che il calciatore Guidi Francesco, in occasione della concessione del calcio di rigore, si sarebbe ritrovato alle spalle del direttore di gara e andandogli incontro per protestare, avrebbe colpito involontariamente con la spalla destra il fianco sinistro dell'arbitro, peraltro senza particolare violenza.

L'arbitro avrebbe quindi interpretato come atto di violenza un mero contatto fisico accidentale ed inoltre, assume la reclamante, senza lamentare nell'immediato particolari dolori tali da dover richiedere l'intervento del medico della società presente alla gara.

Peraltro il direttore di gara dopo cinque giorni ha arbitrato un'altra gara, come da foto allegate.

La squalifica appare alla reclamante eccessiva e sproporzionata rispetto ai fatti accaduti, per cui chiede una riduzione della sanzione tenendo conto delle attenuanti e della mancanza di precedenti del calciatore.

Contesta altresì la sospensione della gara, non sussistendo alcun atto di violenza e aggressione, né minacce da parte dei tesserati, tali da giustificare la fine anticipata, che è stata causata da uno stato d'animo esageratamente timoroso dell'arbitro, e non da una oggettiva situazione di pericolo, e per tale ragione chiede la ripetizione della gara o la ripresa del gioco per i dodici minuti rimanenti dalla sospensione definitiva fino al 90°.

Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha confermato e ribadito che la sospensione definitiva della gara è stata causata dal forte dolore accusato in conseguenza di un pugno infertogli volontariamente al costato dal calciatore Guidi Francesco, che non gli ha consentito di proseguire.

Dovendo condividere il principio di prova privilegiata attribuito al referto arbitrale ex art. 61 CGS, il cui contenuto è stato confermato integralmente dal direttore di gara, sentito a chiarimenti, va confermato il provvedimento impugnato.

Tuttavia si ritiene che l'entità della sanzione irrogata dal primo giudice sia eccessiva rispetto ai fatti come descritti, non essendosi verificata nessuna conseguenza di natura lesiva per come anche evidenziato dalla certificazione medica in atti.

PQM

In parziale accoglimento, riduce la squalifica al calciatore GUIDI Francesco fino al 31 DICEMBRE 2025;

rigetta nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Dispositivo/0107/TFNSD-2024-2025
Registro procedimenti n. 0120/TFNSD/2024-2025

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente
Giorgia Marina Caccamo - Componente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Angelo Venturini - Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 gennaio 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15057/791pf23-24/GC/fm del 17 dicembre 2024 nei confronti della società ASD Gioiese 1918, il seguente

DISPOSITIVO

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, preso atto della risoluzione dell'accordo ex art. 126 CGS, di cui al Comunicato Ufficiale n. 35/AA del 19 luglio 2024, venute meno le sanzioni ivi previste, irroga alla società ASD Gioiese 1918 la sanzione di punti 3 (tre) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 gennaio 2025.

IL RELATORE
Giammaria Camici

IL PRESIDENTE
Carlo Sica

Depositato in data 14 gennaio 2025.

IL SEGRETARIO
Marco Lai